



**CONDIZIONI SPECIALI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO
PER L'ACQUISIZIONE DI APPARATI HARDWARE, SOFTWARE E
RELATIVI SERVIZI PER IL SISTEMA SIGED DEL
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

TRA

La Consip S.p.A., a socio unico, con sede legale in Roma, Via Isonzo, n.19/E, p. IVA 05359681003, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante dott. Danilo Oreste Broggi, domiciliato per la carica presso la sede sociale, di seguito per brevità anche "Consip",

e

la Società _____, con sede legale in _____, Via _____, P.IVA _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, domiciliato per la carica presso la sede sociale, di seguito per brevità anche "Impresa",

PREMESSO CHE

- con convenzione del 19 aprile 2006 e sulla base delle norme ivi richiamate, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di seguito per brevità anche "Amministrazione", ha affidato alla Consip, per quanto di sua competenza, lo svolgimento delle attività ivi previste, comprese le connesse acquisizioni di beni e servizi, tra cui quella oggetto del presente contratto;
- l'Impresa è risultata aggiudicataria della procedura a tal fine indetta dalla Consip nell'interesse dell'Amministrazione per l'acquisizione della fornitura oggetto del presente contratto;
- l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto, ha prestato la cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, secondo l'importo ivi indicato o il diverso

importo determinato secondo le modalità fissate nel Disciplinare di gara, ed ha soddisfatto gli obblighi assicurativi richiesti; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;

- Il contratto si compone di due parti "Condizioni generali del contratto" e "Condizioni speciali del contratto". Le Condizioni generali si applicano nell'ambito di tutti gli accordi tra Consip e le Imprese e gli articoli che ne fanno parte recano, accanto al numero dell'articolo, la lettera "G". Le Condizioni speciali si applicano in funzione della disciplina propria rispetto all'oggetto contrattuale e i relativi articoli sono contraddistinti dalla lettera "S".
- In caso di discordanza tra quanto previsto nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto e quanto contenuto nelle Condizioni Generali del Contratto, prevarranno le previsioni contenute nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto.
- l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Allegato "I" - Dichiarazione d'offerta; Allegato "II" Capitolato tecnico; Allegato "III" - Chiarimenti inviati dalla Consip nel corso della procedura di gara) definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 S

Oggetto e luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento

1. La Consip, nell'interesse dell'Amministrazione, affida all'Impresa, che

accetta, la fornitura delle componenti hardware, delle componenti software e la prestazione dei "servizi connessi", di seguito indicati, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute negli Allegati al Contratto e in base alle condizioni e termini previsti nel presente contratto:

a) Fornitura delle componenti hardware, costituita dalle seguenti voci:

1. **2 (due) Sistemi UNIX partizionabili identici** (esclusi il Sistema Operativo ed il software di clustering, inclusi i servizi di Consegna, installazione, configurazione, avvio operativo e manutenzione "on-site" in garanzia per 12 mesi a decorrere dalla data di accettazione della fornitura, come indicato nel capitolato tecnico), ciascuno composto da almeno quattro partizioni logiche e quattro istanze di Sistema Operativo contemporaneamente attive, con la possibilità di ridistribuire dinamicamente le risorse CPU e RAM tra le partizioni configurate;
2. **7 (sette) Sistemi Windows** (escluso il Sistema Operativo, inclusi i servizi di Consegna, installazione, configurazione, avvio operativo e manutenzione "on-site" in garanzia per 12 mesi a decorrere dalla data di accettazione della fornitura, come indicato nel capitolato tecnico);
3. **2 (due) Console di Gestione** per i sistemi sopra citati;
4. **1 (uno) switch KVM** per il collegamento dei sistemi al video, tastiera e mouse;
5. **2 (due) armadi RACK standard**, in grado di ospitare tutti gli apparati di cui ai punti precedenti, a partire dalla configurazione base richiesta, fino a quella di massima espandibilità.

b) **Fornitura delle componenti software**, costituita dalle seguenti voci:

1. **8 (otto) licenze del Sistema operativo UNIX rispondente agli standards X/Open XPG4**, necessarie alla configurazione dei due Sistemi UNIX, così come riportato nel paragrafo 4.2.2 del Capitolato Tecnico;
2. **1 (una) licenza** del software di clustering per il sistema UNIX;
3. **7 (sette) licenze del sistema operativo Windows 2003 Enterprise Edition (ultima SP)**, necessarie alla configurazione dei sette sistemi Windows, così come riportato nel paragrafo 4.3.3 del Capitolato Tecnico;
4. **7 (sette) licenze del prodotto Symantec Norton Antivirus Corporate Edition for Desktop and File Servers versione 8**;
5. **8 (otto) licenze del prodotto Agent OmniVision di Systar 5.2**, una per ogni partizione, per il monitoraggio delle performance dei Sistemi UNIX;
6. **7 (sette) licenze del prodotto Agent OmniVision di Systar 5.2**, una per ogni Sistema, per il monitoraggio delle performance dei Sistemi Windows;

c) **Prestazione di "Servizi connessi"**, costituita dalle seguenti voci:

1. **Servizio di "Consegna, installazione, configurazione ed avvio operativo"** dei Sistemi, da erogarsi in conformità alle modalità indicate al paragrafo 5.1 del Capitolato Tecnico;
2. **Servizio di manutenzione "on-site"**, in garanzia per 12 mesi a decorrere dalla "Data di accettazione della fornitura", di cui all'art. 9 S comma 5, delle apparecchiature hardware e delle componenti software di cui alle precedenti lettere A) e B), da

- erogarsi in conformità alle modalità indicate al paragrafo 5.2 del Capitolato Tecnico;
3. **Servizio di manutenzione "on-site"**, a pagamento per 24 (ventiquattro) mesi, decorrenti dalla scadenza del periodo di manutenzione in garanzia di cui al precedente punto 2), delle apparecchiature hardware e delle componenti software di cui alle precedenti lettere A) e B), da erogarsi in conformità alle modalità indicate al paragrafo 5.2 del Capitolato Tecnico;
 4. **Servizio di "Personalizzazione e supporto specialistico On-site"**, a consumo per un massimo di 30 g/p, da erogarsi in conformità alle modalità indicate al paragrafo 5.3 del Capitolato Tecnico.
2. Le apparecchiature di cui al precedente comma 1 lettera a) dovranno essere corredate dalla relativa documentazione tecnica e d'uso, redatta in lingua italiana.
 3. Le apparecchiature e i prodotti oggetto della fornitura dovranno essere conformi, salvo espressa autorizzazione della Consip alla variazione, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e nella relativa documentazione tecnica e d'uso.
 4. La fornitura oggetto del presente contratto dovrà essere consegnata e i servizi dovranno essere eseguiti presso il CED della sede di "La Rustica" in Via A. Soldati n. 80, Roma.
 5. Quale Responsabile del Procedimento è nominato il Sig. Francesco Marsico.

Articolo 2 S

Durata

1. Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed avrà termine allo spirare di 36 mesi decorrenti dalla

“Data di accettazione della Fornitura” , di cui all’art. 9 S comma 5.

2. In nessun caso il presente contratto potrà intendersi tacitamente ed unilateralmente rinnovato oltre il termine massimo di durata.

Articolo 3 S

Obblighi e adempimenti a carico dell’Impresa

1. Sono a carico dell’Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale espletamento dell’oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo anche quelli relativi:
 - a) all’imballaggio delle apparecchiature hardware e dei prodotti software, eseguito con i materiali necessari, conforme alla norme in vigore, a seconda della loro natura;
 - b) al trasporto, al disimballo ed alla collocazione delle apparecchiature hardware e dei prodotti software nei locali dell’Amministrazione;
 - c) all’apposizione sulle apparecchiature hardware delle “targhette identificative”;
 - d) alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della fornitura e dei servizi accessori, nonché ai connessi oneri assicurativi;
 - e) allo sgombero e all’asporto, a lavoro ultimato, delle attrezzature e dei materiali residui, ivi compresi quelli di imballaggio, in conformità alle norme vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.

La rimozione dei residui, di cui alla precedente lettera e), dovrà risultare da apposita nota sottoscritta da un incaricato dell’Impresa e da un incaricato della Consip e/o dell’Amministrazione. A tal fine l’Impresa dichiara espressamente, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa,

che tali residui sono stati da essa prodotti.

2. L'Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni tutte oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico, nonché nel presente contratto e nei suoi allegati.
3. L'Impresa si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. L'Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti della Consip.
4. Le apparecchiature hardware ed i prodotti software oggetto della fornitura dovranno essere conformi, salva espressa autorizzazione della Consip alle eventuali variazioni, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e nella relativa documentazione tecnica e d'uso.
5. L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Consip da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
6. L'Impresa si obbliga a consentire alla Consip e all'Amministrazione di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo

svolgimento di tali verifiche.

7. L'Impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione, oltre che dalla Consip, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
8. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Consip, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Articolo 4 S

Proprietà delle apparecchiature e titolarità delle licenze d'uso

1. L'Amministrazione acquisisce la piena proprietà delle apparecchiature a partire dalla "Data di Accettazione della Fornitura" di cui all'art. 9 S comma 5; prima di tale data tutti i rischi relativi alle apparecchiature saranno a carico dell'Impresa anche nell'ipotesi di detenzione della stessa da parte della Consip e/o dell'Amministrazione.
2. Le licenze d'uso dei prodotti software, nonché la proprietà della relativa documentazione, sono concesse all'Amministrazione in modo perpetuo, non esclusive e trasferibili ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 19 dicembre 2003; l'Amministrazione ne sarà titolare a partire dalla "Data di accettazione della fornitura", di cui all'art. 9 S comma 5; prima di tale data tutti i rischi saranno a carico dell'Impresa anche nell'ipotesi di detenzione dello stesso da parte della Consip e/o dell'Amministrazione stessa; le licenze, pertanto, dovranno prevedere espressamente la facoltà di utilizzo dei prodotti software, nonché delle relative versioni correttive, da parte del personale dell'Amministrazione, della Consip e di terzi da queste autorizzati.

Articolo 5 S

Garanzie

1. L'Impresa garantisce la piena proprietà delle apparecchiature, dei componenti materiali utilizzati per l'installazione, nonché la titolarità delle licenze d'uso dei programmi software forniti, e dichiara che tali suoi diritti sono liberi da vincoli o diritti a favore di terzi.
2. L'Impresa garantisce espressamente che le apparecchiature, i materiali ed i supporti sui quali sono caricati i programmi sono esenti da vizi dovuti a progettazione o ad errata esecuzione o a deficienze dei materiali impiegati, che ne diminuiscano il valore e/o che li rendano inidonei, anche solo parzialmente, all'uso cui sono destinati.
3. L'Impresa garantisce che i programmi sono esenti da vizi o difetti di funzionamento da essa conosciuti e/o conoscibili e che gli stessi sono conformi alle specifiche definite nel Capitolato Tecnico e nei relativi manuali d'uso. L'Impresa garantisce, altresì, che i programmi sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
4. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall'Impresa anche per il fatto del terzo, intendendo la Consip restare estranea ai rapporti tra l'Impresa e le ditte fornitrici dei vari materiali componenti la fornitura.
5. Le Parti convengono che i termini di cui agli articoli 1495, 1511 e 1667 c.c. decorreranno dalla "Data di accettazione della Fornitura" di cui al successivo articolo 9 S "Collaudo e accettazione".
6. Il termine per la denuncia dei vizi non riconoscibili viene convenuto in 6 (sei) mesi dalla scoperta.
7. In caso di inadempienza da parte dell'Impresa alle obbligazioni di cui ai precedenti comma, la Consip, fermo restando il risarcimento di tutti i

danni, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 15 S in seguito riportato, nonché dell'art. 1456 c.c..

Articolo 6S

Risorse impiegate

1. L'Impresa dovrà indicare, entro 10 giorni lavorativi dalla stipulazione del contratto, tra le proprie risorse, un Responsabile della fornitura (nella persona di _____), al quale la Consip e/o l'Amministrazione, nella persona del proprio Responsabile, possano fare riferimento per ogni aspetto riguardante le attività contrattuali.
2. Nel caso in cui l'Impresa proceda alla sostituzione della figura professionale di cui al precedente comma 1 senza la necessaria preventiva valutazione e autorizzazione della Consip, quest'ultima si riserva, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate alla Consip nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari, di effettuare una ritenuta sulla cauzione di cui all'art. 12 G d'importo pari al 5% (cinque per cento) della stessa.
3. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa agli obblighi di cui ai precedenti comma, la Consip, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Articolo 7 S

Subappalto

1. L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

avvalendosi delle seguenti imprese:

_____.

2. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra riportate.

Ovvero

1. L'impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali.

Articolo 8 S

Consegna, installazione, configurazione ed avvio operativo dei Sistemi

1. La consegna e installazione delle apparecchiature hardware costituenti i Sistemi, da intendersi come da art. 2 G, nelle modalità previste nel Capitolato Tecnico, dovrà essere eseguita dall'Impresa entro il termine di 30 giorni solari decorrenti dalla data di stipulazione del presente contratto. Si precisa che la consegna della fornitura si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, gli oneri volti ad acquisire la disponibilità di mezzi speciali e/o di quanto altro necessario a trasportare, scaricare e a collocare i Sistemi nei siti prescelti del CED di "La Rustica".
2. Il Fornitore dovrà consegnare, entro 5 giorni lavorativi successivi alla data di stipulazione del presente contratto, un "Calendario Operativo" di consegna e installazione, definendo le varie fasi in cui si articola, i riferimenti del personale e dei mezzi di trasporto impegnati in ciascuna fase (consegna ed installazione) ed i relativi tempi di esecuzione.
3. Il Fornitore dovrà procedere, oltre che alla installazione dei Sistemi, secondo le modalità indicate dal Committente, ad installare e rendere

funzionante, altresì, il Sistema Operativo e al collegamento delle varie componenti dei Sistemi in rete, secondo le indicazioni fornite dal Committente.

4. I Sistemi dovranno essere resi funzionanti e consegnati unitamente alla manualistica tecnica d'uso (hardware e software), e su di essi sarà effettuata una verifica di funzionalità, intesa come verifica dell'accensione e del funzionamento delle apparecchiature costituenti i Sistemi (complete di tutti i dispositivi sia base, sia opzionali) e la verifica del caricamento e dell'attività del Sistema Operativo, o del software/firmware installato.
5. Il termine dell'attività di consegna ed installazione dei Sistemi dovrà essere formalizzato dal Fornitore con un apposito "Verbale di consegna e installazione", sottoscritto da un incaricato del Fornitore e accettato da un incaricato dell'Amministrazione nel quale dovrà essere dato atto dell'idoneità dei luoghi di collocazione dei Sistemi, nonché dovranno essere riportate, fra le altre, le seguenti informazioni:
 - la data ed il luogo dell'avvenuta consegna e installazione;
 - il numero e la matricola delle apparecchiature costituenti i Sistemi oggetto del verbale di consegna e installazione.

La sottoscrizione del suddetto verbale da parte dell'incaricato del Fornitore e dell'incaricato dell'Amministrazione concluderà le attività di "Consegna e Installazione", permettendo l'avvio della successiva fase di "Configurazione ed Avvio Operativo" dei Sistemi.

6. A decorrere dalla data di sottoscrizione del "Verbale di consegna ed installazione", l'Impresa dovrà espletare le attività di configurazione, di avvio operativo e di verifica delle funzionalità dei Sistemi, che dovranno concludersi entro 30 giorni solari.

Le attività di configurazione ed avvio operativo dei Sistemi, dovranno effettuarsi in conformità alle seguenti indicazioni:

- Configurazione delle partizioni logiche e/o fisiche dei Sistemi;
- Configurazione del sistema operativo per ogni partizione dei Sistemi ed integrazione dei Sistemi nell'infrastruttura di rete locale dell'Amministrazione;
- Configurazione dei Sistemi in alta affidabilità tramite software di clustering, così come richiesto nel capitolato tecnico nel paragrafo 4.1;
- Connessione e configurazione dei Sistemi all'infrastruttura SAN, e verifica delle funzionalità operative del sistema complessivo.

Al termine della fase di Configurazione ed Avvio Operativo dei Sistemi verrà effettuato il collaudo di cui al successivo art. 9 S.

Articolo 9 S

Collaudo e accettazione

1. Entro il termine di 30 giorni solari decorrenti dalla data di accettazione del "Verbale di consegna e Installazione", di cui al precedente art. 8 S, comma 5, le componenti hardware e software, di cui all'art. 1 S comma 1, lettere a) e b), saranno sottoposte a collaudo.
2. A tal fine, entro il termine di 10 giorni lavorativi decorrenti dalla data di stipulazione del presente contratto, l'Impresa dovrà, altresì, consegnare un "Piano di collaudo", contenente l'articolazione delle prove proposte per il collaudo dei Sistemi oggetto della fornitura, il nominativo del Responsabile della Fornitura, il quale assume il ruolo di referente per tutte le attività previste dal presente Contratto, e le risorse rese disponibili per il servizio di personalizzazione e supporto specialistico.
3. L'Impresa prende atto e accetta che il collaudo può comprendere anche

prove diverse indicate dal committente.

4. Il collaudo delle apparecchiature, anche in modalità integrata tra le componenti hardware e software, verrà eseguito da una Commissione di Collaudo, in contraddittorio con l'Impresa. Delle operazioni di collaudo verrà redatto un apposito "Verbale di collaudo" in contraddittorio con l'Impresa che dovrà prevedere, in allegato, un documento nel quale dovranno essere riportate le seguenti informazioni:

- numero e matricola delle apparecchiature costituenti i Sistemi, consegnati;
- serial number dei prodotti software installati sulle Apparecchiature costituenti i Sistemi;
- la descrizione della configurazione Hardware e Software degli ambienti consegnati;
- la descrizione delle operazioni e dei test effettuati;
- la descrizione degli eventuali problemi riscontrati;
- la descrizione delle soluzioni adottate a fronte dei problemi riscontrati.

Il collaudo dei Sistemi si intende positivamente superato solo se tutte le componenti hardware e software risultino funzionare correttamente, singolarmente e integrate tra loro, secondo le specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e nella documentazione tecnica e d'uso fornita dall'Impresa.

5. Nel caso di esito positivo del collaudo la data del verbale verrà considerata quale "Data di Accettazione della Fornitura", da parte della Consip.
6. Nel caso di esito negativo del collaudo, l'Impresa dovrà eliminare i vizi

accertati entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni solari. In tale ipotesi il collaudo verrà ripetuto, ferma l'applicazione delle penali relative di cui al successivo art. 12 S. Tutti gli oneri che la Consip dovrà sostenere saranno posti a carico dell'Impresa.

7. Nell'ipotesi in cui anche il secondo collaudo dia esito negativo, la Consip, ferma restando l'applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'art. 15 S, nonché dell'art. 1456 c.c..
8. In sede di collaudo, l'Impresa si impegna a fornire alla Consip tutta la documentazione tecnica ed i dati necessari al fine di consentire alla medesima di provvedere direttamente o tramite terzi alla manutenzione dei Sistemi.

Articolo 10 S

Servizio di manutenzione

1. L'Impresa si obbliga a prestare il servizio di manutenzione in garanzia dei Sistemi, di cui al precedente art. 1 S lettere a) e b), per un periodo di 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data "Data di Accettazione della Fornitura" di cui all'articolo 9 S, nonché il servizio di manutenzione a pagamento per i successivi 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla scadenza del periodo di manutenzione in garanzia.
2. Il servizio di manutenzione in garanzia dovrà essere erogato a propria cura e spese e senza alcun onere aggiuntivo per la Consip, intendendosi ricompreso nel corrispettivo di cui al successivo articolo 13 S.
3. Il servizio di manutenzione, che dovrà essere prestato con le modalità indicate nel presente articolo e nel Capitolato Tecnico, comprende tutti gli oneri necessari per la perfetta e puntuale esecuzione del servizio stesso, nonché ogni altro onere necessario per mantenere e/o riportare i

Sistemi in stato di funzionamento coerente con la documentazione, nonché le modifiche tecniche atte ad elevare il grado d'affidabilità, a migliorarne il funzionamento ed aumentarne la sicurezza.

4. La manutenzione comprende, altresì, ogni prestazione atta al ripristino dei malfunzionamenti. Si precisa che, ai fini del presente contratto, si intende per malfunzionamento qualsiasi anomalia funzionale che, direttamente o indirettamente, provochi l'interruzione o la non completa disponibilità del servizio all'utenza e, in ogni caso, ogni difformità dei prodotti in esecuzione dalla relativa documentazione tecnica e manualistica d'uso.
5. Il servizio di manutenzione sarà prestato dall'Impresa per 24 ore al giorno, per 7 giorni la settimana e per 365 giorni l'anno.
6. La Consip e/o l'Amministrazione comunicheranno all'Impresa i malfunzionamenti mediante telefono al numero _____ e/o strumento telematico all'indirizzo _____, con conferma via fax al numero _____. Si precisa che i termini per il ripristino dei malfunzionamenti decorrono _____ dalla conferma via fax.
7. Ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma 6, l'Impresa si obbliga a confermare la presa in carico del problema mediante comunicazione via mail o via fax alla Consip, entro 2 ore solari.
8. Le richieste di intervento verranno gestite dall'Impresa tramite un tecnico specializzato.
9. L'Impresa si impegna ad attivarsi al fine di ripristinare la funzionalità dei Sistemi entro 4 ore solari dal momento della ricezione del fax di conferma di cui al precedente comma 6.
10. Ai fini del rispetto dei precedenti termini è ammessa anche una fix temporanea, una circumvention o un bypass, purché seguiti dalla

correzione definitiva del malfunzionamento.

11. Ove la soluzione del malfunzionamento non intervenga entro il termine di cui al precedente comma 9 la Consip applicherà le penali di cui al successivo articolo 12 S, salvo in ogni caso il risarcimento al maggior danno.
12. Le parti di ricambio - che dovranno essere identiche alle parti sostituite - verranno fornite dalla Impresa senza alcun onere aggiuntivo per la Consip; le parti sostituite verranno ritirate dalla Impresa stessa che ne acquisisce la proprietà. Le parti fornite - salvo diverso accordo - dovranno essere nuove restando impegnata l'Impresa a quanto previsto in termini di garanzia al precedente articolo 5 S.
13. L'Impresa potrà apportare le modifiche ed i miglioramenti tecnici ritenuti opportuni al fine di elevare il grado di affidabilità delle apparecchiature e/o di semplificare la manutenzione provvedendo a proprie spese alle relative installazioni.
14. Ove il ripristino del malfunzionamento e/o del fermo richieda un tempo superiore a quello stabilito al precedente comma 9 o comporti il trasferimento delle apparecchiature in luogo diverso dai locali dell'Amministrazione e/o della Consip, l'Impresa, previa comunicazione alla Consip, dovrà provvedere alla sostituzione delle apparecchiature stesse con altre aventi le medesime caratteristiche tecniche e funzionali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 12 S, sino al momento della sostituzione delle apparecchiature. L'Impresa dovrà adoperarsi, per quanto possibile, al recupero degli archivi presenti sulle apparecchiature da sostituire.
15. Il ritiro delle apparecchiature da sostituire e di quelle fornite in loro sostituzione, nonché la consegna delle apparecchiature in sostituzione e

di quelle ripristinate dovranno essere effettuati a cura e spese dell'Impresa con le modalità e nei termini che verranno concordati con la Consip e/o l'Amministrazione.

16. L'Impresa dovrà, inoltre, erogare sui Sistemi oggetto del contratto un servizio di manutenzione software. In particolare, per quanto riguarda i Sistemi operativi, il servizio di manutenzione software dovrà assicurare:

- su richiesta del Committente o a causa di un malfunzionamento, la tempestiva consegna ed installazione, di tutte le nuove versioni del sistema operativo (per brevità di seguito S.O.), del microcode, firmware e/o delle patches resesi disponibili durante l'efficacia del contratto; la Consip potrà utilizzare le nuove versioni o continuare ad usare le precedenti; ciascuna nuova versione comprenderà tutte le modifiche, i miglioramenti e la documentazione tecnica relativa;
- l'assistenza tecnica necessaria al buon funzionamento del S.O. ed in particolare, in caso di cattivo funzionamento di uno o più componenti, la sostituzione della componente malfunzionante, intendendo come malfunzionamento ogni difformità del prodotto dalla relativa documentazione.

L'acquisto delle varie versioni del software (S.O. e/o patches), resesi disponibili durante l'efficacia del contratto e la cui installazione sia stata richiesta dal Committente, dovrà essere a carico dell'Impresa.

17. Per ogni intervento di manutenzione dovrà essere redatta da un incaricato della Consip e/o dell'Amministrazione e da un incaricato della Impresa una apposita nota di ripristino, in formato cartaceo od elettronico, nella quale dovranno essere registrati l'ora della chiamata e quella dell'avvenuto ripristino, nonché le prestazioni effettuate.

18. Qualora il fermo o il malfunzionamento di una apparecchiatura comporti il mancato utilizzo di altre apparecchiature funzionalmente collegate, la Consip procederà all'applicazione delle penali, anche per tali altre apparecchiature.

Articolo 11 S

Servizi di personalizzazione e supporto specialistico on-site

1. L'Impresa dovrà erogare, su richiesta del Committente, il servizio di personalizzazione e supporto specialistico, fino ad un massimo di 30 giorni persona da distribuire nell'arco dei 36 mesi a decorrere dalla "Data di accettazione della fornitura", di cui al precedente art 9 S.
2. Ogni attività ed intervento richiesto ed erogato sarà consuntivato mediante apposita "Nota di intervento" redatta a cura dell'Impresa che conterrà il tipo e la durata dell'intervento stesso.
3. Il servizio comprende:
 - la personalizzazione del software di Sistema. In particolare dovranno essere implementate le procedure di partizionamento dei Sistemi, in maniera congiunta con specialisti di prodotto dei diversi sottosistemi applicativi, e configurati i diversi tool di gestione;
 - il test di funzionamento sistemistico ed applicativo dei Sistemi;
 - l'evoluzione dei prodotti software installati e delle modalità di configurazione;
 - il tuning dei Sistemi.
4. Tali servizi dovranno essere forniti da un sistemista "senior" con esperienza specifica sul Sistema/i e relativi software oggetto del contratto.

5. Il sistemista verrà convocato dal Committente mediante telefonata al numero di telefono di cui al precedente art. 10 S, comma 6, con un preavviso di 5 giorni lavorativi.
6. Il sistemista svolgerà l'attività di personalizzazione e supporto specialistico presso la sede di "La Rustica" dal lunedì al venerdì durante il normale orario lavorativo compreso dalle 8:00 alle 20:00.

Articolo 12 S

Penali

1. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine di consegna e installazione delle apparecchiature di cui al precedente articolo 8 S, comma 1, la Consip applicherà all'Impresa una penale pari a 300,00 € (trecento/00 Euro). La medesima penale si applica per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine di configurazione e avvio operativo, di cui al precedente articolo 8 S, comma 6.
2. Resta convenuto che l'Impresa s'intende in ritardo anche nel caso in cui fornisca apparecchiature hardware e prodotti software non conformi alle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico.
3. Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al termine di consegna del "Calendario Operativo" di cui al precedente articolo 8 S, comma 2, la Consip applicherà all'Impresa una penale pari a 100,00 € (cento/00 Euro).
4. Nel caso in cui la Consip accerti la presenza di virus nei prodotti consegnati, la stessa si riserva di applicare, una penale pari a Euro 500,00 (cinquecento/00 Euro) per ogni inadempimento.
5. Qualora l'Impresa non provveda alla consegna del verbale di "Consegna e installazione" di cui all'art. 8 S comma 5, la Consip applicherà all'Impresa una penale pari a 200,00 € (duecento/00 Euro).

6. Qualora l'Impresa non provveda a completare la fase di "Configurazione, avvio operativo e di verifica delle funzionalità dei Sistemi" entro il termine di cui all'art. 8 S comma 6, la Consip applicherà all'Impresa una penale pari a 200,00 € (duecento/00 Euro), per ogni giorno solare di ritardo.
7. Qualora l'Impresa non consegna il "Piano di collaudo" entro il termine prescritto all'art. 9 S, comma 2, la Consip applicherà una penale pari a 300,00 € (trecento/00 Euro) per ogni giorno lavorativo di ritardo.
8. Qualora il collaudo non venga positivamente concluso entro il termine prescritto dall'art. 9 S, comma 6, la Consip applicherà una penale pari a 500,00 € (cinquecento Euro) per ogni giorno solare di ritardo.
9. Nell'ipotesi in cui, nell'ambito del servizio di manutenzione di cui al precedente art. 10 S, comma 7, si verifichi un ritardo rispetto ai termini per la presa in carico, la Consip applicherà all'Impresa una penale pari a € 300,00 (trecento/00) per ogni ora di ritardo.
10. Nell'ipotesi in cui, nell'ambito del servizio di manutenzione di cui al precedente art. 10 S, comma 9, si verifichi un ritardo rispetto ai termini per il ripristino, la Consip applicherà all'Impresa una penale pari a € 500,00 (cinquecento/00) per ogni ora lavorativa di ritardo.
11. Qualora il fermo delle apparecchiature o di una loro componente superi le ventiquattro ore solari complessive nel corso di un anno, anche se i singoli ripristini sono intervenuti nei termini di cui al precedente art. art. 10 S, comma 9, la Consip applicherà all'Impresa una penale di 200,00 € (duecento/00 Euro) per ogni due ore, o frazione di queste, di fermo ulteriore.
12. Nell'ipotesi disciplinata all'art. 10 S, comma 15, l'Impresa, qualora non provveda, a proprie cure e spese, alla sostituzione delle apparecchiature

malfunzionanti, con altre aventi le medesime caratteristiche tecniche e funzionali, Consip applicherà una penale pari a 500,00 € (cinquecento/00 Euro) per ogni macchina - e per ogni altra apparecchiatura funzionalmente collegata - malfunzionante e non sostituita, per ogni giorno lavorativo di fermo e/o malfunzionamento della/e macchina/e stessa/e.

13. Qualora l'Impresa provveda ad erogare il servizio di personalizzazione e supporto specialistico "on-site", nel rispetto dei termini di cui all'art. 11 S, comma 5, la Consip applicherà una penale pari ad € 200,00 (duecento/00) per ogni giorno lavorativo di ritardo.
14. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dalla Impresa e da questa comunicate alla Consip nel termine massimo di giorni 5 (cinque) solari dalla stessa contestazione.
15. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, la Consip si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
16. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, l'Impresa si impegna espressamente a rifondere alla Consip l'ammontare di eventuali oneri che l'Amministrazione dovesse applicare - anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo - a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.
17. La Consip, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo 12 G, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto

dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo.

18. Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo globale di cui al successivo art. 13 S comma 1, la Consip ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni. Si conviene, inoltre, che l'ammontare delle penali, comunque inflitte, non potrà superare la somma complessiva pari al 20% del corrispettivo globale di cui al successivo art. 13 S, comma 1.

Articolo 13 S

Corrispettivo

1. Il corrispettivo contrattuale globale, omnicomprendente fisso e invariabile, per l'esecuzione dell'oggetto contrattuale è pari a complessivi Euro _____, al netto di IVA, così suddiviso:
- a) Il corrispettivo contrattuale per la fornitura delle componenti hardware e software di cui all'art. 1 S, comma 1, lettere a) e b) è pari a Euro _____ (_____), comprensivo del Servizio di "Consegna, installazione, configurazione ed avvio operativo" di cui all'art. 1 S, comma 1, lettera c) punto 1, del Servizio di manutenzione "on-site" in garanzia per un periodo di 12 mesi di cui all'art. 1 S, comma 1, lettera c) punto 2 e della documentazione di cui all'art. 1 S, comma 2.
 - b) Euro _____ (_____), al netto dell'IVA, quale corrispettivo contrattuale per il servizio di manutenzione "on-site" a pagamento di cui all'art. 1 S, comma 1, lettera c) punto 3, per un corrispettivo mensile (canone mensile) pari ad Euro _____ (_____), al netto dell'IVA;
 - c) Euro _____ (_____), al netto dell'IVA, quale corrispettivo complessivo pari a 30 g/p del sistemista *senior* per la prestazione del

servizio di "Personalizzazione e supporto specialistico On-site", di cui all'art. 1 S, comma 1, lettera c) punto 4, per un corrispettivo giornaliero pari ad Euro _____ (_____), al netto dell'IVA.

2. I predetti corrispettivi contrattuali si riferiscono all'esecuzione della fornitura e dei servizi connessi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Impresa dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi, capitolati e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, ivi compresa l'Amministrazione, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
4. Il corrispettivo contrattuale è accettato dall'Impresa in base ai propri calcoli alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.
5. L'Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 115 del D.lgs. 163/2006 per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa e secondo quanto specificato nel seguente comma.
6. I corrispettivi dovuti all'Impresa sono oggetto di revisione ai sensi dall'art.115 del D.lgs. 163/2006 sulla base di un'istruttoria condotta in considerazione dei dati di cui all'art. 7, comma 4, lettera c) dall'art.115 del D.lgs. 163/2006 o, in mancanza, in ragione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.
7. Tutti gli importi devono intendersi al netto dell'IVA.

Articolo 14S

Fatturazione e pagamento

1. La fatturazione dei corrispettivi verrà effettuata secondo le seguenti modalità:
 - a) per il corrispettivo di cui al precedente articolo 13 S "Corrispettivo", comma 1, lettera a), l'Impresa potrà emettere fattura successivamente alla presa in carico del bene da parte dell'Amministrazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del D.P.R. 4 settembre 2002 n. 254 "Regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle Amministrazioni dello Stato", salvo eventuali deroghe concesse dalla Consip/Amministrazione previa opportuna motivazione.
 - b) per il corrispettivo di cui al precedente articolo 13 S "Corrispettivo", comma 1, lettera b), l'Impresa potrà emettere fatture in rate trimestrali posticipate a decorrere dalla data di scadenza della manutenzione in garanzia.
 - c) per il corrispettivo di cui al precedente articolo 13 S, comma 1, lettera c), l'Impresa potrà emettere fattura trimestrale posticipata in base alle prestazioni effettivamente erogate nel periodo di competenza, risultanti dalle "Note di intervento" di cui al precedente articolo 11 S, comma 2, calcolato sul corrispettivo giornaliero.
2. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto, alla singola tipologia di attività, l'indicazione del relativo prezzo unitario e dovrà essere accompagnata da una dichiarazione della Consip controfirmata dal MEF, attestante che i beni e i servizi sono stati effettivamente acquisiti e resi. Ai fini del pagamento del corrispettivo l'Impresa dovrà produrre, mensilmente e comunque ove vi siano fatture in pagamento, il documento unico di regolarità contributiva (DURC),

attestante la propria regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

3. Le fatture dovranno essere intestate alla Consip S.p.A., Via Isonzo 19/e, 00198 Roma, p. IVA 05359681003, e spedite per la liquidazione alla Consip S.p.A., Ufficio Contabilità e Bilancio, Via Isonzo 19/e, 00198 Roma.
4. L'importo delle fatture verrà pagato dalla Consip entro 60 (sessanta) giorni Fine Mese Data di Ricevimento della fattura, e comunque previa produzione della documentazione di cui al precedente comma 2, sul conto corrente n. _____, intestato all'Impresa presso _____, Ag. _____, in _____, Via _____, A.B.I. _____, C.A.B. _____.
5. L'Impresa, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alla Consip le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Impresa non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
6. In caso di subappalto, ai sensi di quanto previsto all'art. 118, comma 3 del D.Lgs. 163/2006, l'Impresa appaltatrice e le Imprese subappaltatrici provvederanno a fatturare, secondo le modalità sopra espresse e per quanto di rispettiva competenza, ciascuna le attività effettivamente prestate. L'impresa appaltatrice dovrà, inoltre, comunicare alla Consip la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di

pagamento.

7. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.
8. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 35 della Legge n. 248/2006.

Articolo 15 S

Risoluzione

1. In caso di inadempimento dell'Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dalla Consip, a mezzo raccomandata a/r, per porre fine all'inadempimento, la Consip stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto della Consip al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

2. In ogni caso, si conviene che la Consip, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a.r, nei seguenti casi:
- a) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara;
 - b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, nonché nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dall'Impresa ai sensi del comma 2 dell'art. 20 G "Condizione particolare di risoluzione";
 - c) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Consip e/o dell'Amministrazione;
 - d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi dell' art. 10 G;
 - e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'Amministrazione e/o la Consip, ai sensi dell' art. 7 G;
 - f) nei casi di cui ai seguenti articoli: art. 3 S Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa, art 9 S Collaudo ed accettazione, art 5 S Garanzie, art. 4 G Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali, art. 6 G Obblighi di riservatezza, art. 8 G Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software, art. 9 G Proprietà dei prodotti, art. 12 G Cauzione, art. 15 G Divieto di cessione del contratto e cessione del credito, art. 16 G

Trasparenza dei prezzi, art. 17 G Subappalto, art. 20 G
Condizione particolare di risoluzione, art. 21 G Codice
Deontologico, art. 22 G Ulteriore condizione risolutiva espressa.

4. In caso di risoluzione del presente contratto, l'Impresa si impegna, sin d'ora, a fornire alla Consip tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente contratto.

Roma, li _____

Consip S.p.A.

L'Impresa

Dott. Danilo Oreste Broggi

il legale rappresentante

Il sottoscritto _____, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- con riferimento alle presenti Condizioni Speciali del Contratto:

Articolo 3 S - Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa ;

Articolo 4 S - Proprietà delle apparecchiature e titolarità delle licenze d'uso;

Articolo 5 S - Garanzie ;

Articolo 12 S - Penali ;

Articolo 15 S - Risoluzione ;

- con riferimento alle Condizioni Generali del Contratto:

Articolo 3 G - Aumento e diminuzione ;



Articolo 4 G - Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali ;

Articolo 5 G - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro ;

Articolo 6 G - Obblighi di riservatezza ;

Articolo 7 G - Brevetti industriali e diritti d'autore ;

Articolo 8 G - Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software ;

Articolo 9 G - Proprietà dei prodotti ;

Articolo 10 G - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa ;

Articolo 12 G - Cauzione ;

Articolo 13 G - Recesso ;

Articolo 14 G- Recesso per giusta causa ;

Articolo 15 G - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito;

Articolo 16 G- Trasparenza dei prezzi ;

Articolo 17 G - Subappalto ;

Articolo 18 G- Foro esclusivo ;

Articolo 19 G -Trattamento dei dati personali ;

Articolo 20 G - Condizione particolare di risoluzione ;

Articolo 21 G - Codice deontologico ;

Articolo 22 G - Ulteriore condizione risolutiva espressa

Roma, lì _____

L'Impresa
